

**Balsano.** — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere se in seguito all'amnistia concessa per i reati militari, non creda opportuno ed equo di prendere provvedimenti anche a favore degli ufficiali eliminati dai ruoli che, se pure hanno commesso delle mancanze, queste non sono tali da corrispondere a reati per i quali è intervenuta la Sovrana clemenza ».

**RISPOSTA.** — « La questione dell'opportunità o meno di restituire il grado a coloro che l'avessero perduto per mancanze disciplinari venne già altre volte studiata da questo Ministero e risolta con la maggiore possibile larghezza pur tenendo conto delle necessarie limitazioni e dei temperamenti imposti da ragioni di equità e dalle imprescindibili esigenze della disciplina.

Per ciò che riguarda gli ufficiali, tanto a chi avesse perduto il grado per eliminazione dai ruoli, quanto a chi l'avesse perduto per rimozione — le due cause per le quali un ufficiale possa incorrere in tale perdita come provvedimento disciplinare — venne dato modo di aspirare alla reintegrazione per la durata della guerra.

« Ai primi, che avevano perduto il grado per motivi nè indecorosi, nè disonorevoli, provvide il decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1083, (riguardante anche gli ufficiali revocati e i dimissionari), che ne ammise la riassunzione in servizio come ufficiali su loro domanda; ai secondi, che l'avevano invece perduto per più gravi motivi, provvide il decreto luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 218, (riguardante anche gli ufficiali dimessi), che ne ammise la reintegrazione in base a non dubbie prove di valore — compiute in guerra come soldati — tali da cancellare il ricordo del loro passato, e su proposta delle autorità gerarchiche. Ai rimossi vennero poi praticamente equiparati, per ragioni di giustizia e opportunità, anche gli eliminati dai ruoli durante la guerra.

« In ogni caso la restituzione del grado venne subordinata al giudizio favorevole di un'apposita Commissione permanente di scrutinio, composta di tre ufficiali generali: disposizione questa intesa a riaffermare con quanta cautela si volessero ritoccare provvedimenti punitivi di tanta gravità e importanza e a porre un argine a temerarie pretese.

Ad analoghi criteri si è ispirato, per ciò che concerne gli ex sottufficiali e graduati di truppa, il recente decreto luogo-

tenenziale 22 dicembre 1918, n. 2015, con cui è stato disposto che ai militari retrocessi o rimossi dal grado i quali, richiamati in servizio come soldati o come comuni, si siano segnalati in guerra con sicure e ragguardevoli prove di valore potranno, su proposta dei superiori gerarchici e su conforme insindacabile giudizio di apposite Commissioni di scrutinio, riottenere il grado perduto.

« A più larghi provvedimenti di favore non potrebbe però addivenirsi senza timore di compromettere, nelle sue prime basi, la disciplina dell'Esercito che è tanta parte della sua forza e della sua saldezza: tanto meno potrebbe farsi luogo a un provvedimento di carattere generale fondato su criteri analoghi e di pari estensione di una amnistia, quale sembra esser desiderata dall'onorevole interrogante.

« A parte il fatto che manca nella legislazione positiva un istituto corrispondente all'amnistia, che è propria ed esclusiva del campo penale, tornerebbe certo di grave nocimento alle superiori esigenze della disciplina la restituzione del grado, come puro atto di clemenza, a tutti coloro che ne siano stati privati per le deficienti qualità morali e militari rivelate: e ciò soprattutto perchè un tale atto di clemenza non potrebbe mai restituire a coloro che ne beneficiassero l'ascendente e l'autorità necessari all'esercizio del comando.

« A tali esigenze si è del resto uniformato anche il recente decreto d'amnistia per i reati militari, disponendo, all'articolo 25, che le disposizioni del decreto non hanno effetto riguardo alla perdita del grado applicato come pena, e non pregiudicano i procedimenti disciplinari.

*Il sottosegretario di Stato*

« **BATTAGLIERI** ».

**Bellati.** — *Al presidente del Consiglio dei ministri, e ai ministri delle terre liberate e del tesoro.* — « Se non ritengano dovuto, per giustizia ed opportunità, il sussidio continuativo concesso ai profughi dal giorno dell'occupazione nemica, alle popolazioni rimaste che vissero di stenti, ebbero moltiplicato il costo della vita, subirono la privazione in molti casi, di ogni reddito — e specialmente a quelle popolazioni maggiormente colpite dagli orrori della invasione che, profughe in terra invasa, non possono ripromettersi dalle case rase al suolo e dai poderi devastati quanto loro occorra per non morire d'inedia ».